



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

**Servizio Associato Cultura, Turismo, Sport, Comunicazione istituzionale
Comuni di Galeata, Santa Sofia, Premilcuore**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 117 del 25/08/2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MASCAGNI N.6 A SANTA SOFIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS 50/2016) - CIG 6787916D79
--------------------------	--

Il Responsabile del servizio

Il giorno 25 del mese di Agosto dell'anno duemilasedici nel proprio ufficio;

Richiamata la delibera di Consiglio di Santa Sofia n.20 del 12.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l'anno 2016 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2016-2018;

Premesso che tutti i 15 Comuni facenti parti del comprensorio forlivese e precisamente: Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio hanno deliberato l'adesione all'**Unione di Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana** ai sensi dell'art.32 del D.L.18.08.2000 n.267, dell'art.14 del D.L. 78/ 2010 e successive modifiche, della L.R. n.21/ 2012;

-che in data 18 gennaio 2014 veniva approvato l'atto costitutivo e lo statuto di predetto Ente;

-che l'Unione deriva dalla fusione per incorporazione della soppressa Comunità Montana Appennino Forlivese nell'incorporante Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana che ha assunto il nome di Unione di Comuni della Romagna Forlivese _Unione Montana e dalla contemporanea adesione a quest'ultimo ente dei Comuni di Forlì, Bertinoro,Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlimpopoli;

-che l'art.56 dello Statuto dell'Unione "Continuità amministrativa" al punto 4 dispone che " le convenzioni (elencate nell'allegato A) in essere fra i Comuni aderenti agli enti associativi montani -che hanno dato origine all'Unione ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito i forma associata";

-che fra gli atti elencati in detto allegato rientra anche la convenzione n.18 rep.1296 sottoscritta, nell'ambito della soppressa Comunità Montana Appennino Forlivese, fra i Comuni di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore per la gestione in forma associata delle funzioni attinenti il settore cultura, turismo, sport e comunicazione istituzionale, in vigore fino al 30.12.2016;

-che con determina del Segretario e Direttore n.1046 del 30.12.2015 alla sottoscritta è stato assegnato l'incarico di posizione organizzativa relativa alla gestione associata del servizio "Cultura, sport, turismo e comunicazione istituzionale" del sub-ambito Alto Bidente e Rabbi fino al 31.12.2016 ai sensi dell'art.17, comma 1/bis D-Lgs n.165/2001 e dell'art.25 del Regolamento generale di organizzazione;

Atteso :

-che i sei Comuni di Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, tutti aderenti all'Unione, in data 30.04.2013 rep. n. 1362, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza;

-che tale convenzione individua i Responsabili di servizio e di procedimento, quali fondamentali articolazioni della Centrale Unica di Committenza (art. 7) stabilendo i compiti loro assegnati fra cui viene elencata anche l'acquisizione del CIG;

Vista la Convenzione quadro per la costituzione della Centrale Unica di Committenza presso L'Unione di Comuni della Romagna Forlivese Rep. n. 117 del 30/04/2016 che richiama, tra l'altro, integralmente i contenuti della convenzione Rep. n. 1362 del 30.04.2013;

Sottolineato perciò che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Cultura Associato dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana sub ambito Alto Bidente e Rabbi in virtù della succitata convenzione n.18 rep. 1296, opera, nell'acquisizione dei CIG, come addetto della Centrale Unica di Committenza;

Vista inoltre la determina n.3196 del 23.11.2015 prot. n.99775 adottata in nome e per conto del Comune di Galeata nell'ambito delle competenze previste dalla Convenzione provinciale per la gestione del personale, con la quale la sottoscritta viene comandata full time all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in virtù della succitata convenzione con decorrenza dal 25.11.2015 al 31.12.2016;

Visti:

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- gli artt.4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Richiamata la delibera di G.C. n.48 del 22.07.2016, immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione Comunale di Santa Sofia stabiliva che, constatata l'impossibilità di esercitare la gestione dell'impianto sportivo di via Mascagni n.6 (costituito da piscina e palestra), in forma diretta, si rendeva necessario procedere all'esternalizzazione di tale servizio individuando un soggetto terzo affidatario mediante espletamento di procedura concorsuale ad evidenza pubblica e che tale servizio avrebbe dovuto avere inizio a far data dal 1 ottobre 2016;

-che veniva contestualmente approvata anche la bozza di convenzione dove veniva reso noto al concessionario che:

- l'area è attualmente oggetto del diritto di superficie intestato al precedente concessionario
- di aver promosso avanti al Tribunale civile di Forlì nei confronti del precedente concessionario due azioni aventi ad oggetto, rispettivamente
 - a) il mancato pagamento di canoni scaduti (R.G. 2003/12, 2033/12 e 2034/12);

b) l'accertamento della titolarità del diritto di superficie e la quantificazione del risarcimento del danno a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento (R.G. 1766/2014).

- è fallita la procedura di mediazione intrapresa dal Comune di Santa Sofia nei confronti dei gestori, la soc. Accadueo s.r.l la Ditta Milanese Giovanni e la Soc. Quinto Elemento s.n.c di Feresi Fabbri per il risarcimento del danno ricevuto, per cui la causa civile, sospesa in attesa dell'esito della conciliazione, proseguirà in sede legale a partire dal prossimo mese di settembre 2016.
- sulla proprietà superficiaria è iscritta ipoteca di 1° grado in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo il quale:
 - a) in data 30/1/2013 ha notificato al concessionario e al Comune di Santa Sofia l'atto di precetto con il quale ha richiesto la restituzione della somma complessiva di € 685.049,41;
 - b) in data 25/3/2013 ha notificato al concessionario e al Comune di Santa Sofia l'atto di pignoramento immobiliare della proprietà superficiaria della piscina, identificata nel Catasto fabbricati del Comune di Santa Sofia Foglio 18, particella 654 (ex 592/b), categoria D/6, ente urbano, ettari 0 (zero), are 28 (ventotto), centiare 95 (novantacinque).
- è tuttora pendente, avanti al Tribunale di Forlì, il procedimento di esecuzione immobiliare R.G. es. 153/2013 promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo per il recupero del credito garantito dall'ipoteca iscritta sull'area di sedime sopra indicata;
- che il contratto per la gestione dell'impianto sportivo quindi, dovrà intendersi automaticamente risolto, senza danni per il Comune, qualora l'immobile venisse acquistato da altro soggetto, a seguito di procedure esecutive avviate dall'I.C.S;

Atteso:

-che nella stessa delibera si demandava al responsabile del Servizio Cultura di predisporre gli atti per l'affidamento della gestione della struttura per un anno sportivo 2016-2017, con la possibilità di rinnovo attraverso espresso consenso fra le parti di ulteriori anni 1 (stagione sportiva 2017/2018) nel caso che non si riesca a pervenire, in tempo utile, alla soluzione della vertenza legale che grava sull'impianto;

-che si approvavano i seguenti criteri per l'individuazione del soggetto affidatario:

- il concessionario-gestore si assumerà tutte le spese ed i rischi della gestione dell'impianto sportivo;
- il Comune non verserà al concessionario alcun contributo per la gestione a fronte del versamento di un canone d'uso da parte di quest'ultimo (definito in sede di gara);
- il concessionario di farà carico di tutte le manutenzioni (ordinarie per gli immobili, ordinarie e straordinarie per gli impianti tecnologici, arredi ed attrezzature);
- per l'individuazione del soggetto affidatario: qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento delle attività contrattuali;
- il concessionario attiverà adeguate azioni volte all'incremento del numero degli utenti dell'impianto sportivo;
- le tariffe applicate resteranno entro i limiti massimi stabiliti in accordo con il Comune;
- il concessionario garantirà l'apertura al pubblico dell'impianto sportivo per almeno 220 giorni all'anno (la piscina almeno 35 ore settimanali e la palestra almeno 75 ore settimanali) avendo comunque la facoltà di ampliare le giornate di apertura al pubblico;
- il concessionario dovrà offrire al pubblico corsi di nuoto per gli studenti delle scuole primarie e secondarie (in orario scolastico ed extrascolastico), corsi di nuoto per adulti,

corsi di acquaticità, preparto e fitness in acqua, spazio per il nuoto libero in corsia, attività di fitness e/o ginnastica per adulti;

- il concessionario trasmetterà al Comune periodiche relazioni per documentare i servizi erogati, le attività promozionali svolte, i costi di gestione, le attività di manutenzione eseguite ed il relativo costo, il n. degli utenti che hanno usufruito degli impianti, il totale dei ricavi derivanti dalle iscrizioni, dagli ingressi ed abbonamenti, ulteriori ricavi derivanti da attività connesse (bar, pubblicità, ecc.) nonché il n. e la tipologia dei reclami presentati dagli utenti;
- il concessionario consegnerà al comune, alla fine della gestione, il bilancio consuntivo, con indicati tutti i costi ed i ricavi riferiti alla gestione dell'impianto sportivo, potendo il Comune verificare la documentazione dimostrativa dei costi;
- il concessionario a garanzia degli obblighi previsti nella convenzione, costituirà una cauzione a favore del Comune di 30.000,00 €.

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art.38 del D.lgs 50/2016;

Rilevato pertanto che attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, ma in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

Rilevato altresì che non è possibile utilizzare lo strumento di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) operante presso la Consip in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti sul catalogo, servizi della stessa categoria merceologica di quelli che si intendono acquistare col presente provvedimento;

Dato atto che l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo è da considerarsi una *concessione di servizi* come definita dall'art.3 comma 1, lett.vv) e normativa della parte III del D.Lgs 50/2016 ;

Visto inoltre *il progetto di fattibilità tecnica ed economica* approvato con la succitata delibera di G.C. n.48 del 22.07.2016, dal quale si evincono le condizioni tecnico-economiche di esecuzione della concessione e il complesso degli elementi descrittivi del servizio;

Dato atto che il valore della concessione, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs 50/2016 è costituito dal fatturato totale (ricavi) generato per tutta la durata del contratto (1 anno + 1 anno), al netto dell'IVA, quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, ed è presuntivamente pari a 328.879,00;

- che tale importo rientra sotto la soglia di rilevanza comunitaria così come stabilito ai sensi dell'art.35 del D.lgs 50/2016 lettera d) , trattandosi di un servizio rientrante in quelli elencati all'allegato IX (codice CPV 926100000-0 servizi di gestione di impianti sportivi);

Visto l'art.32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto l'art.192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) il fine del contratto è garantire la continuità nell'erogazione del servizio e nell'utilizzazione dell'impianto, quale servizio pubblico locale per la produzione di beni e servizi con rilievo anche sotto il profilo della promozione sociale e della salute pubblica, oltre che la piena attuazione del piano finanziario contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) l'oggetto del contratto consistente nell'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Santa Sofia in via Mascagni n.6. La durata della concessione è prevista per la stagione sportiva 2016/2017 e potrà essere eventualmente rinnovata di un anno (2017/2018) per motivi di pubblico interesse su richiesta del concedente e previo consenso esplicito del gestore, nel caso in cui, al termine del primo anno di gestione, non si siano ancora concluse le azioni legali pendenti sull'immobile e quindi non sia praticabile l'indizione di una gara per l'individuazione di un gestore pluriennale dell'impianto sportivo; L'Affidatario sarà in tal caso tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016, costituita da un'offerta tecnico-qualitativa e da un'offerta economica, in quanto per le peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto si ritiene opportuno dover considerare i criteri di valutazione quantitativi e quelli qualitativi e precisamente:

Elementi di valutazione qualitativi	Ponderazione
1.società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali,	10 su 100
2.modalità organizzative del servizio per quanto attiene i rapporti con gli utenti del territorio soprattutto per gli appartenenti alle categorie svantaggiate e per le istituzioni scolastiche	30 su 100
3. valore degli interventi e delle iniziative competitive e non volti a favorire l'aggregazione sociale e giovanile	20 su 100
4.modalità di promozione del servizio	15 su 100
5.qualifica del personale	20 su 100
Elementi di valutazione quantitativi	
1. canone annuo proposto	5 su 100

Ritenuto che, ricadendo l'impianto sportivo nell'ambito dei **servizi pubblici locali**, si debba garantire la continuità nell'erogazione del servizio e nell'utilizzazione dell'impianto, evitare la chiusura e la mancata manutenzione dei locali che provocherebbe un deterioramento dell'impianto nel suo complesso e possibili attacchi dei vandali nonché causerebbe un disservizio nei confronti della cittadinanza;

Stabilito, alla luce di quanto sopra, che la consegna della piscina per l'inizio del servizio di gestione, potrà essere effettuata d'urgenza sotto le riserve di legge;

Ritenuto quindi, **procedere in via d'urgenza**, all'affidamento del servizio avvalendosi della riduzione dei tempi per la presentazione delle richieste di invito e per la ricezione delle offerte prevista dall'art.61, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto che la convenzione con il concessionario sarà stipulata nella forma dell'atto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale con spese a carico dell'aggiudicatario;

Rilevato che, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore competente deve richiedere all'ANAC l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

Dato atto che per la procedura di gara in oggetto è stato ottenuto dall'ANAC il CIG 6787916D79;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che, per l'individuazione di un soggetto affidatario della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Santa Sofia in via Mascagni n.6 si procederà mediante procedura negoziata attraverso la pubblicazione di un avviso All.A) per manifestazione di interesse ad essere successivamente invitati a presentare offerta, in applicazione all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016;
- 2) di stabilire :
 - che saranno invitate alla successiva procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 tutte le imprese che avranno manifestato il loro interesse ad essere invitate;
 - che nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **inferiori a 5 (cinque)** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche in presenza di una sola offerta.
 - che ai sensi dell'art.61 comma 6 del D.Lgs 50/2016, Il termine di ricezione delle offerte è stabilito in n.10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
 - che la procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni della Romagna-forlivese – Unione Montana ai sensi delle convenzioni richiamate in premessa;
 - che l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Santa Sofia in via Mascagni n.6 per la stagione sportiva 2016/2017, eventualmente rinnovabile per l'anno 2017/2018, verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016, costituita **da un'offerta tecnico-qualitativa** e da **un'offerta economica** e adottando i seguenti criteri di valutazione:

Elementi di valutazione qualitativi	Ponderazione
1.società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali,	10 su 100
2.modalità organizzative del servizio per quanto attiene i rapporti con gli utenti del territorio soprattutto per gli appartenenti alle categorie svantaggiate e per le istituzioni scolastiche	30 su 100
3.valore degli interventi e delle iniziative competitive e non volti a favorire l'aggregazione sociale e giovanile	20 su 100

4.modalità di promozione del servizio	15 su 100
5.qualifica del personale	20 su 100
Elementi di valutazione quantitativi	
1. canone annuo proposto	5 su 100

- che verrà assegnato un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a giorni 15 dalla data di spedizione delle lettere di invito, ritenuto sufficiente a garantire proposte economiche ponderate;
- 3) di stabilire che:
- (a) il fine del contratto è garantire la continuità nell'erogazione del servizio e nell'utilizzazione dell'impianto, quale servizio pubblico locale per la produzione di beni e servizi con rilievo anche sotto il profilo della promozione sociale e della salute pubblica, oltre che la piena attuazione del piano finanziario contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - (b) l'oggetto del contratto consistente nell'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Santa Sofia in via Mascagni n.6. La durata della concessione è prevista per la stagione sportiva 2016/2017 e potrà essere eventualmente rinnovata di un anno (2017/2018) per motivi di pubblico interesse su richiesta del concedente e previo consenso esplicito del gestore, nel caso in cui, al termine del primo anno di gestione, non si siano ancora concluse le azioni legali pendenti sull'immobile e quindi non sia praticabile l'indizione di una gara per l'individuazione di un gestore pluriennale dell'impianto sportivo; L'Affidatario sarà in tal caso tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
 - (c) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs 50/2016, costituita da un'offerta tecnico-qualitativa e da un'offerta economica, in quanto per le peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto si ritiene opportuno dover considerare i criteri di valutazione quantitativi e quelli qualitativi specificati ai punti precedenti;
- 4) di stabilire che, ricadendo l'impianto sportivo nell'ambito dei servizi pubblici locali per la produzione di beni e servizi con rilievo anche sotto il profilo della promozione sociale e della salute pubblica, si deve procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo avvalendosi della riduzione dei tempi per la presentazione delle richieste di invito e per la ricezione delle offerte previste dall'art.61 comma 6, del D.Lgs 50/2016;
- 5) di dare atto che la convenzione con l'aggiudicatario avrà natura di contratto di servizio e conterrà i livelli minimi prestazionali del servizio che l'affidatario dovrà erogare, che sarà stipulata mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale e che tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.
- 6) di prevedere che il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, senza danni a carico del Comune, qualora l'immobile venisse acquistato da altro soggetto, a seguito di procedure esecutive avviate dall'I.C.S;

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Catia Collinelli



